

REGOLAMENTO ELETTORALE

Elezione del Consiglio Direttivo SIOPS ETS

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica – SIOPS ETS, in attuazione dello Statuto sociale e del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono in occasione del Congresso Nazionale SIOPS.
 2. Il Consiglio Direttivo uscente indice le elezioni almeno 60 giorni prima della data prevista per l'Assemblea elettiva.
 3. La convocazione dell'Assemblea elettiva avviene secondo le modalità previste dallo Statuto.
-

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di voto tutti i soci:
 - o iscritti nel libro soci;
 - o in regola con il pagamento delle quote associative;
 - o in possesso dei requisiti statutari.
 2. Possono candidarsi alle cariche sociali esclusivamente i soci in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
 3. Non è consentito il voto per delega nelle elezioni del Consiglio Direttivo.
-

Art. 4 – Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri complessivi, incluso il Presidente.
 2. Tra gli undici componenti devono essere presenti almeno due ortottisti-assistenti di oftalmologia.
 3. Il candidato Presidente deve essere socio in possesso della qualifica di medico-chirurgo.
-

Art. 5 – Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili i soci che abbiano compiuto 65 anni alla data dell'elezione.
 2. Il limite di età costituisce causa di ineleggibilità esclusivamente al momento dell'elezione e non determina decadenza durante il mandato.
-

Art. 6 – Durata del mandato

1. Il mandato del Consiglio Direttivo ha durata di quattro anni.
 2. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire incarichi per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dalla carica ricoperta.
-

Art. 7 – Presentazione delle candidature

7.1 Presentazione delle liste

1. Le candidature devono essere presentate mediante deposito di una lista collegata al candidato Presidente.
 2. Ciascuna lista deve essere composta da:
 - o un candidato Presidente;
 - o dieci candidati Consiglieri.
 3. Tra gli undici candidati devono essere presenti almeno due ortottisti.
 4. Nessun socio può candidarsi in più di una lista.
 5. La lista è presentata dal candidato Presidente, che ne garantisce completezza e regolarità.
-

7.2 Modalità e termini

1. Le liste devono essere trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo ufficiale della Segreteria SIOPS.
 2. Le liste devono pervenire almeno 60 giorni prima della data dell'Assemblea elettiva.
 3. Fa fede la data e l'orario di ricezione della comunicazione elettronica.
-

7.3 Documentazione richiesta

Alla presentazione della lista devono essere allegati:

- a) dichiarazione di accettazione della candidatura firmata da ciascun candidato;
 - b) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità;
 - c) autocertificazione della qualifica professionale;
 - d) autocertificazione attestante il rispetto del limite anagrafico.
-

Art. 8 – Commissione Elettorale

- 1. Il Consiglio Direttivo uscente nomina la Commissione Elettorale.
 - 2. La Commissione è composta da almeno due membri, preferibilmente tre, scelti tra soci non candidati.
 - 3. Ove possibile, i membri sono individuati tra:
 - o componenti del Consiglio Direttivo uscente non ricandidabili;
 - o Probiviri cessati.
-

Art. 9 – Verifica delle liste

- 1. La Commissione Elettorale verifica la regolarità delle liste entro 7 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
 - 2. In caso di irregolarità sanabili, la Commissione assegna 5 giorni per la regolarizzazione.
 - 3. La Commissione può richiedere documentazione integrativa a comprova delle autocertificazioni.
 - 4. La mancata produzione della documentazione richiesta comporta l'esclusione della candidatura o della lista qualora il requisito sia essenziale.
-

Art. 10 – Pubblicazione delle liste

Le liste ammesse sono pubblicate sul sito istituzionale SIOPS almeno 30 giorni prima dell'Assemblea elettiva.

Art. 11 – Modalità di voto

- 1. Il voto è personale e segreto.
 - 2. Ogni socio avente diritto esprime il proprio voto scegliendo una sola lista.
-

Art. 12 – Lista unica

Qualora venga presentata una sola lista valida entro i termini previsti, non si procede alla votazione e la lista è proclamata eletta dalla Commissione Elettorale nel corso dell'Assemblea elettiva.

Art. 13 – Proclamazione degli eletti

1. La lista che ottiene il maggior numero di voti validi è proclamata eletta.
 2. In caso di parità si procede a ballottaggio tra le liste interessate.
 3. Il candidato Presidente della lista eletta è proclamato Presidente SIOPS.
 4. I restanti candidati della lista eletta sono proclamati Consiglieri.
-

Art. 14 – Sostituzione dei Consiglieri

1. In caso di cessazione anticipata di un Consigliere subentra il primo dei non eletti della stessa lista.
 2. Qualora venga meno il requisito della presenza di almeno due ortottisti, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione di un socio ortottista fino alla prima Assemblea utile.
-

Art. 15 – Inseediamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo neo eletto si insedia entro 30 giorni dalla proclamazione.
 2. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno:
 - Vicepresidente;
 - Segretario/Tesoriere.
-

Art. 16 – Cessazione anticipata del Presidente

In caso di cessazione anticipata del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri può essere istituito secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. Qualora istituito, la nomina avviene su indicazione del Presidente e previa approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 18 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:
 - lo Statuto SIOPS;
 - il D.Lgs. 117/2017;
 - il Codice Civile.
2. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione della modifica statutaria che disciplina il sistema elettorale.